

## Quesito 13.4.2021

**1. Costi aziendali della sicurezza e costi relativi alla manodopera, ex art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016** - Con espresso riferimento agli adempimenti concernenti l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri interni di sicurezza aziendale, si chiede cortesemente di poter chiarire se nella stima dei costi debbano, effettivamente, essere ricompresi

- unicamente quelli che XXX sostiene con riferimento al proprio personale dipendente, ovvero,
- anche i costi sostenuti dall'azienda per la remunerazione delle singole strutture operative collocate sul territorio, le quali, tecnicamente non rientrano nel concetto di manodopera solitamente presa in esame per questo tipo di stima.

Ciò, in quanto tali strutture operative, nel rispetto dell'impianto organizzativo del Governance acclarato da conforme giurisprudenza come originale, legittimo e non configurante subappalto (*sent. n. 01146/2012 TAR Puglia-Lecce sezione III, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 878/2015; Ordinanza n.00040/2012 TAR Abruzzo-Pescara, confermata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 02167/2012; sent. n. 00909/2012 TAR Sardegna Sezione I, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 936/2015; sent. 00324/2012 Tar Piemonte, Sezione I) e dall'ANAC (ex AVCP) con la deliberazione AG 25/2012) vengono retribuite con un compenso erogato a chiamata e pertanto, sotto il profilo del conto economico a bilancio, sono classificati esclusivamente come fornitori di prestazioni professionali.*

**2. Requisito di iscrizione alla Categoria 4 "Rifiuti Speciali non pericolosi", ex art. 8 del Capitolato** - In relazione al requisito concernente il possesso di iscrizione in categoria 4 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, si chiede di voler ammettere alla procedura anche gli operatori iscritti unicamente in Categoria 5. In tal caso, infatti, l'operatore economico può regolarmente svolgere anche le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi di cui alla categoria 4. Ciò, in quanto la categoria 5 è di rango superiore rispetto a tale categoria e soddisfa pienamente la finalità compresa in una gestione unitaria di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. L'art. 212, comma 7 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) precisa, infatti, che *"gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi"*. Conformemente si veda la circolare del Ministero dell'Ambiente n. 240/ALBO/PRES del 09.02.2011, ai cui sensi l'iscrizione alla Categoria 5 ANGA è assorbente di quella in Categoria 4.

**3. Modalità di quantificazione dell'importo contrattuale posto a base d'asta** - Sul punto, si chiede di poter meglio chiarire le modalità di quantificazione del valore economico attribuito al contratto, al fine di poter formulare più correttamente il ribasso sull'elenco prezzi allegato agli atti di gara. Più precisamente, si chiede

- se per raggiungere l'importo di € 180.000,00 (al netto degli oneri di sicurezza) la Stazione Appaltante ha individuato un numero massimo di interventi da eseguirsi nel corso del periodo contrattuale di 24 mesi + 12 o una stima del numero di interventi che l'appaltatore sarà chiamato ad eseguire,
- se a tal fine sia stata individuata la quotazione economica di un intervento di media entità;
- se gli interventi verranno richiesti fino all'esaurimento del valore contrattuale, come sembrerebbe potersi intendere dalle disposizioni dello schema contrattuale.

**4. Mezzi operativi e attrezzature** - Con riferimento alla dotazione minima prevista dall'art. 9 del Capitolato di gara, si chiede di poter confermare che tale requisito di esecuzione verrà ritenuto soddisfatto anche mediante l'organizzazione di ditte terze, legate contrattualmente all'impresa da contratti di Governance e/o di subappalto ritualmente autorizzato.

**5. Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia** - Si chiede di poter meglio chiarire la prestazione descritta dalla lettera E) di pagina 29 dello schema contrattuale, "Modifiche di dettaglio relative all'adeguamento dei raccordi dei dispositivi di sicurezza con le barriere e con i manufatti esistenti", atteso che le prestazioni oggetto dell'affidamento, come descritte dall'artt. 1 e seguenti del Capitolato, non sembra includere anche la fornitura o l'applicazione di dispositivi di ritenuta.

**6. Manodopera** – Per ultimo, con riferimento all'elenco prezzi, si chiede di poter chiarire il rimando all'art. 1 indicato al punto 2 della voce "Manodopera", come evidenziato nel testo di seguito riportato: *"Compenso percentuale del 23% (soggetto a ribasso d'asta) per spese generali ed utili da imputarsi sui compensi di cui al precedente art. 1"*.

\*\*\*\*\*

#### **Chiarimento n. 1 del 23/04/2021**

**1. Costi aziendali della sicurezza e costi relativi alla manodopera, ex art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016** - In merito agli adempimenti concernenti l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la stima di tali costi deve riguardare i costi diretti della commessa, escludendo quindi da tale valutazione i costi sostenuti per figure professionali coinvolti con ruoli di ausilio e/o in maniera sporadica, salvo il caso di personale occasionale addetto ad esigenze già preventivabili in sede di redazione dell'offerta.

**2. Requisito di iscrizione alla Categoria 4 "Rifiuti Speciali non pericolosi", ex art. 8 del Capitolato** - Considerato che ai sensi dell'art. 212, comma 7 del D.lgs. 152/2006, *"gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte"*, il requisito di iscrizione alla Categoria 4 "RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI" può anche ritenersi soddisfatto dal possesso della sola iscrizione nell'Albo Gestori Ambientale in Categoria 5 "RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI" di classe F o superiore, soltanto se al suo interno, siano autorizzati anche i codici CER "NON PERICOLOSI" previsti per la categoria 4.

**3. Modalità di quantificazione dell'importo contrattuale posto a base d'asta** - Si precisa che la Stazione Appaltante non ha individuato o stimato un numero massimo di interventi da eseguirsi nel corso del periodo contrattuale, né è stata possibile fornire una quotazione economica di una prestazione di media entità, atteso che gli interventi verranno richiesti di volta in volta fino all'esaurimento del valore contrattuale.

A titolo indicativo, sulla scorta dei consuntivi degli ultimi anni (comunque da intendersi non vincolanti e suscettibili di modifiche in funzione delle effettive necessità), il numero di interventi si aggira intorno ai 4/5 all'anno, con importo medio a intervento pari a € 15.000 circa.

**4. Mezzi operativi e attrezzature** - Per la particolare natura del servizio l'Appaltatore deve essere in possesso della dotazione minima di mezzi operativi e attrezzature (di proprietà e/o noleggiate o, in ogni caso, nella disponibilità dell'operatore): sicché tale requisito potrà ritenersi soddisfatto anche mediante l'organizzazione di ditte terze (anche subappalti e/o subaffidamenti, ove ritualmente autorizzati e nei limiti delle percentuali imposte dalla legge), purché siano pienamente rispettate le tempistiche di intervento indicate nell'art. 6 del Capitolato e, comunque, sia garantita la capacità del concorrente di rispondere alle esigenze di ulteriore personale e/o mezzi necessari a ripristinare la situazione "*quo ante*" sul tratto interessato dall'evento.

**5. Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia** - La prescrizione di cui alla lett. e) di pagina 29 dello schema contrattuale, "*Modifiche di dettaglio relative all'adeguamento dei raccordi dei dispositivi di sicurezza con le barriere e con i manufatti esistenti*" non va applicata al caso di specie.

**6. Manodopera** – Il ribasso offerto dal concorrente sulla manodopera andrà applicato esclusivamente sulla quota relativa a utile e spese generali stimati nella misura del 23%, fermo restando il rispetto dei minimi tariffari indicati nel CCNL Pulizia e Multiservizi, il cui valore, invece, non potrà essere soggetto a ribasso d'asta.